DALLA VULNERABILITA' AI DIRITTI

La tutela delle vittime di tratta alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 115/2026 di recepimento della Direttiva EU 2024/1712

Avv. Alessandra D'Angelo – 5 novembre 2026

Come cambia la disciplina

- La **Dir. (EU) 2024/1712** modifica la precedente Dir. (EU) 2011/36 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

FINALITA'

- rafforzare gli strumenti della **giustizia penale**
- implementare le misure di tutela e **sostegno delle vittime**

D. Lgs. 115 del 12 giugno 2026

Modifiche al codice penale

- Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù
- Art. 601 c.p. – Tratta di persone

Introduzione di nuove forme di sfruttamento:

a. **maternità surrogata, matrimonio forzato e adozione illegale**
b. Sfruttamento sessuale mediante la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale (**sfruttamento sessuale online**)

- Art. 601.1 c.p. – **Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o tratta**

Punisce chiunque sfrutti le prestazioni di persone, **consapevole** della loro condizione di vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o tratta di persone

→ Finalità dissuasiva e deflattiva della domanda

- Art. 602-*ter*, c.1, lett. c-bis), c.p. – **nuova aggravante della diffusione del materiale di natura sessuale** (immagini, video o analogo)

Il principio della non punibilità delle vittime di tratta

- La Dir. (EU) 2024/1712 ha espressamente previsto la non punibilità delle vittime di tratta per i reati che hanno dovuto commettere perché costretti (art. 1, par. 6)

Già presente nel nostro ordinamento grazie ad una interpretazione conferme al diritto internazionale ed europeo dell'**art. 54 c.p.**, la scriminante dello **stato di necessità** (Cass. Pen., sentenza n. 2319 del 2024)

Diritto all'indennizzo delle vittime di tratta

Già introdotto dal D. Lgs. 24/14 (art. 12 Legge 228/2003 prevede Fondo per le misure anti –tratta e il sistema di indennizzo statale in favore delle vittime dei reati di tratta).

Alcune novità:

- Misura dell'indennizzo: **da € 1.500 a € 10.000**
- Termini di presentazione della domanda:

a. Entro **2 anni** dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che riconosce il risarcimento o dalla sentenza non definitiva che condanna al pagamento di una provvisionale (ridotti a **6 mesi** se l'autore del reato è stato ammesso al gratuito patrocinio)

→ **Eliminato il requisito della dimostrazione dell'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive**

b. Entro **6 mesi** dal deposito del provvedimento di archiviazione o dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione

Si applicano alle sentenze intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto (16.7.2026)

Modifiche all'art. 18 D. Lgs. 286/98

Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

- permesso di soggiorno per «casi speciali» della durata di 1 anno, rinnovabile per 1 anno, o per il maggior periodo occorrente per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia ed è convertibile in studio o lavoro

- Permette alla vittima di sottrarsi alla condizione di sfruttamento

- Con un percorso di inserimento sociale: **programma unico di emersione assistenza e integrazione**

- **Periodo di recupero e riflessione:**

Allontanamento dal pericolo	Recupero psicofisico	Decisione consapevole

Se emergono oggettivi indicatori di tratta, vengono informati gli enti anti-tratta, i quali devono darne immediata comunicazione al Questore, che rilascerà un **attestato nominativo**, valido per un periodo di **45 giorni**

a. Utile ai fini dell'identificazione formale della vittima
b. Divieto di rimpatrio della presunta vittima (salvo ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato)
c. Estesa l'accoglienza in via transitoria anche alle **presunte vittime di tratta** (alloggio, vitto, assistenza sanitaria)

- In attesa del rilascio del pds, alla vittima verrà rilasciata **la ricevuta attestante la presentazione della domanda**, valida per il soggiorno e per lo svolgimento di attività lavorativa

Meccanismo Nazionale di Referral

Sistema di cooperazione tra i diversi attori sociali, individuando per ciascuno il suo specifico ruolo al fine di identificare tempestivamente le vittime e offrire loro una tutela adeguata (**approccio multi-agenzia**)

Identificazione preliminare

- Vi sono delle fondate ragioni per ritenere che la persona sia vittima di tratta (indicatori della tratta)
- A cura di tutti i soggetti che entrano in contatto con la vittima

Identificazione formale

- Valutazione da parte di un ente dell'anti-tratta (operatori qualificati) per una identificazione formale della vittima e, se necessario, l'attivazione delle misure specifiche

- Implementazione del coordinamento tra il sistema della protezione internazionale e quello delle vittime di tratta

➡ Linee Guida sviluppate da UNHCR e Commissione nazionale per il diritto d'asilo (*L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*)

- Il contatto tra la presunta vittima e gli enti anti-tratta è anticipato fin dalle prime fasi di accesso nel territorio italiano (**identificazione precoce**)

➡ *Procedure Operative Standard sui controlli preliminari di salute e vulnerabilità (in particolare all. 6 Indicatori della tratta)*